PARERE MOTIVATO
n.58 del 21 aprile 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo denominato Cercola scheda norma 402 Ditta proponente Immobiliaria srl. Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);

- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;

- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

- La Commissione VAS si è riunita in data 21 aprile 2017 come da nota di convocazione in data 20 aprile 2017 prot. n.156634;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proponente Immobiliaria srl con nota acquisita al protocollo regionale al n. 75786 del 23.02.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cercola scheda norma 402 nel Comune di Verona;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 22.03.17 assunto al prot. reg. al n.117115 del 22.03.17 dell'Autorità di Bacino;
- Parere n.7184 del 24.03.17 assunto al prot. reg. al n.122172 del 27.03.17 della Sprintendenza archeologica;
- Parere del 5.04.17 assunto al prot. reg. al n.136913 del 5.04.17 di ARPAV;
- Parere n.6621 del 6.03.17 assunto al prot. reg. al n.140378 del 6.04.17 del Comune di Pescantina,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.54/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 21 aprile 2017, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cercola scheda norma 402 nel Comune di Verona, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.

Il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cercola scheda norma 402 nel Comune di Verona in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal

RAP;

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;

- deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 49 del DPR 753/1980, in particolare per quanto riguarda la realizzazione della viabilità del PUA all'interno della fascia di rispetto ferroviario;

- per quanto attiene al pozzo per estrazione d'acqua destinata a consumo umano, gestito da "Acque Veronesi", nella relativa area di salvaguardia devono essere disciplinati gli interventi e devono valere i divieti di cui gli art. 15 e 16 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VIncA:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e nell'istruttoria, caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "B02.02 - Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli individui)", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.01.03 - Drenaggio – interramento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua – serbatoi d'acqua", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Vertigo angustior, Morimus asper, Lycaena dispar, Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Rutilus pigus, Cobitis bilineata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus*

martius, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Hystrix cristata;

3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:

a. impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalcamento;
b. favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
c. installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
d. verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

5. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del comune di Verona (VR) all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
10. di trasmettere all'Autorità competente per la valutazione d'incidenza, preferibilmente prima dell'approvazione del piano in argomento, alla trasmissione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza dei dati in formato vettoriale relativi agli elementi trattati ai punti 2.2 e 2.3 della selezione preliminare comprensivi dei relativi metadati che dovranno rispondere alle seguenti disposizioni:

- per gli elementi trattati al punto 2.2, dovranno essere rappresentati tutti i fattori di pressione individuato nello studio riconosciuti ognuno come vettore a sé stante mediante adeguata primitiva geometrica che risulti essere congrua rispetto all'entità da rappresentare, comprensiva degli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento e del relativo metadato;
- per gli elementi trattati al punto 2.3 (derivante dal massimo inviluppo dei fattori di cui al punto precedente), il dato vettoriale dovrà essere congruo e coerente con gli studi specialistici svolti che individuano pressioni anche esterne all'area di piano, comprensivo degli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza e del relativo metadato;
- il metadato deve essere predisposto secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011", per la cui compilazione si può far riferimento al link: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 24-03-2017

Regione del Veneto
Area Infrastrutture-Dip. Territorio
Sez. Coord. Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Mestre (VE)
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Prot. N. 7184 Allegati

Risposta al foglio del 27/02/2017 N. 79955
Prot. Sabap-Vr del 01/03/2017 N. 4975

Class. 34.19.07

Fascicolo Verona Sottofascicolo San Michele

Lettera inviata solo tramite PEC
ai sensi dell'art.14, c.1 bis della L. 9 agosto 2013, n.98

Oggetto: VERONA (VR), loc. San Michele. – Verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Cerola" scheda norma 402. Parere di competenza.

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità, assunta agli atti con prot. n. 5583 del 08/03/2017, vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.
Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo urbanistico/edilizio, non si ritiene necessario l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).
Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, si segnala che l'area di intervento è ad alto rischio di rinvenimenti archeologici in quanto prossima al percorso dell'antica via Postumia,
Considerato che il progetto prevede scavi estensivi, questa Soprintendenza, pur non ravvisando la necessità di assoggettare l'opera alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ritiene opportuno, onde evitare e/o ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, che gli interventi comportanti opere di scavo avvengano previa esecuzione di saggi esplorativi a cura di archeologi professionisti.-

Il SOPRINTENDENTE
Fabrizio Magani

Il Responsabile dell'Istruttoria: Funzionario Archeologo Brunella Bruno
Funzionario Arch. Felice Giuseppe Romano

P.tta San Fermo, 3/a - 37121 VERONA - C.F.: 80022500237 - Codice IPA: CER15H
tel. 0458050111; fax 0458597504 – 0458050147; Ufficio Esportazione tel. 0458050198
E-mail.: sabap-vr@beniculturali.it PEC: mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it
Sito Web http://sbap-vr.beniculturali.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 122172 data 27/03/2017, pagina 1 di 1

ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

REGIONE DEL VENETO

Sistema di Gestione Certificato UNI EN ISO 9001:2008

Dipartimento Provinciale di Verona
Servizio Stato dell'Ambiente
Via A. Dominutti, 8
37135 Verona Italy
Tel. +39 045 8016735
Fax +39 045 8016888
e-mail: dapvr@arpa.veneto.it
PEC: dapvr@pec.arpav.it
Responsabile del Procedimento: Dott.Ottorino Piazzi

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 136913 data 05/04/2017, pagina 1 di 1

Verona, 5 aprile 2017

Classificazione: X.00.00

Modalità invio: pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cerola, scheda norma 402, Ditta proponente Immobiliaria s.r.l. nel Comune di Verona - Parere

Spett.le Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre
dip.territorio@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Ditta Immobiliaria srl
c/o ambiente@pec.studiobeninca.it

In relazione alla Vostra nota protocollo N.89226 del 6 marzo 2017, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cerola, scheda norma 402, Ditta proponente Immobiliaria s.r.l. nel Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano produrrà effetti negativi significativi sull'ambiente.

Tali effetti negativi sono principalmente dovuti a:

- Peggioramento della qualità dell'aria per effetto delle emissioni in atmosfera prodotte sia dalle attività commerciali in progetto sia dal traffico veicolare attratto soprattutto dalle strutture commerciali;
- Aumento dell'inquinamento da rumore sia per effetto delle strutture commerciali sia del traffico indotto/attratto.
- Consistente perdita di suolo per effetto della estesa impermeabilizzazione dell'area causata sia dalla realizzazione dei parcheggi sia delle strutture commerciali/abitative.

Distinti Saluti

Autorita' di Bacino dell'Adige

Trento, 22/03/2017

Ricevuta

Protocollo generale

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 117115 data 22/03/2017, pagina 1 di 3

Numero di protocollo: 2017 - 0000580 / U **Del**: 22/03/2017

Destinatario: Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

Indirizzo: Via C. Baseggio, 5, **Città** : Mestre (VE), **CAP**: 30174

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato Cerola scheda norma 402 Ditta proponente Immobiliaria Srl Comune di Verona. Trasmissione parere.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: Protocollo

Smistato a:

L'impiegato addetto
Libraro Ciro
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Documento generato automaticamente dal sistema informatico del Autorita' di Bacino dell'Adige ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 117115 data 22/03/2017, pagina 2 di 3

Distretto delle Alpi Orientali

Trento,

Oggetto: Verifica di assoggettabilità per il PUA denominato Cercola scheda norma 402. Comune di Verona. Trasmissione parere.

Autorita' di Bacino dell'Adige Protocollo generale: USCITA	
0000580	22/03/2017
Classificazione: 2017 - 7.5	
20170000580	UOR: Protocollo

Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV
Via Baseggio, 5
30174 MESTRE (VE)
[PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it]

p.c. spett.le Professionista valutatore
Studio Benincà
[PEC: ambiente@pec.studiobeninca.it]
invio solo per posta elettronica

spett.le Ditta proponente Immobiliaria s.r.l.
via Germania, 2
37136 VERONA

Con nota n. 89226 del 6 marzo 2017 è stato richiesto il parere, ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e del successivo D. Lgs. n.4/2008, relativamente alla verifica di assoggettabilità per il PUA denominato Cercola scheda norma 402 nel Comune di Verona.

In relazione al contenuto del paragrafo 5.1 si ritiene opportuno, per completare la panoramica sulla pianificazione sovraordinata, considerare il Primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (P.d.G.A.), elaborato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE ed approvato con Delibera n. 2 del 3 marzo 2016, congiuntamente dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino del fiume Adige e di quella dell'Alto Adriatico. Il P.d.G.A. quantifica gli impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e, quindi, ne valuta lo stato ecologico e chimico fissando per gli stessi gli obiettivi ambientali con scadenza temporale al 2021. La documentazione relativa al P.d.G.A. è consultabile al sito: http://www.alpiorientali.it.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 117115 data 22/03/2017, pagina 3 di 3

Nel merito degli esiti della disamina, per i profili di stretta competenza, non sono state rilevate incidenze né eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione delle azioni previste dal PUA in oggetto.

L'area in questione infatti non è ricompresa tra quelle a pericolosità idraulica del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del fiume Adige (P.A.I.), né tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.), approvato, per i successivi adempimenti comunitari, con Delibera n. 1 del 3 marzo 2016, congiuntamente dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino nazionali del fiume Adige e di quella dell'Alto Adriatico; il P.G.R.A. è stato poi approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2017.

Occorre rammentare che il P.G.R.A. non costituisce automatica variante del P.A.I, che continua a costituire riferimento per gli strumenti urbanistici di pianificazione e gestione del territorio, nonché per la pianificazione di settore che consideri l'assetto idrogeologico del territorio.

Infine dalle azioni previste nel PUA in oggetto si rilevano aspetti positivi dalla chiusura di una ex cava di prestito creata negli anni '60 che non risulta essere mai stata autorizzata sia per le attività di scavo che per attività relative. Tale elemento risulta di degrado per la zona agricola e di pericolosità per l'inquinamento delle falde essendo ubicato all'interno della fascia di rispetto di 200 m dei punti di captazione di sorgenti idropotabili e quindi in totale contrasto con le norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il PUA, denominato Cercola scheda norma 402 nel Comune di Verona, al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Si porta, infine, a conoscenza che in applicazione del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294, dal 17 febbraio 2017 ha preso avvio la fase di subentro dell'Autorità di bacino distrettuale in tutti i rapporti attivi e passivi delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e nazionali di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali. In tale contesto di transitorietà rimangono temporaneamente attivi gli usuali recapiti postali e telefonici, nonché di posta elettronica, dell'Autorità di bacino dell'Adige sottolineando che verranno sostituiti con gli indirizzi distrettuali, peraltro già attivi (distretto@alpiorientali.it e alpiorientali@legalmail.it). La disattivazione definitiva dei recapiti postali e telefonici, nonché di posta elettronica, dell'Autorità di bacino dell'Adige verrà opportunamente comunicata.

Distinti saluti

Il Dirigente tecnico
dott. Renato Angheben

AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALE DELL'ADIGE ★ TRENTO ★

Responsabile del procedimento
Renato Angheben renato.angheben@bacino-adige.it – 0461-23600
Responsabile dell'istruttoria
Marcello Zambiasi marcello.zambiasi @bacino-adige.it – 0461-23600
MZ/parere_cercola_VR

COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

N° 6621 di protocollo

Pescantina, lì **06.03.2017**

SPETT.LE
REGIONE VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni
VAS VINCA NUVV
Via C. Baseggio - 30174 – Mestre
PEC: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

E p.c.

SPETT.LE
Immobiliaria s.r.l.
Via Germania, 2
37136 – Verona
PEC: info@pec.immobiliaria.com

OGGETTO: **D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Cerola" scheda norma 402, ditta proponente Immobiliaria s.r.l Comune di Verona. Richiesta parere.**

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, come precisato nelle procedure di VAS individuate con DGR 791/2009inoltrata, pervenuta in data 06/03/2017 (ns. prot. n. 4267), codesta Amministrazione comunica che non sono stati riscontrati effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
(Ing. Bruno Fantinati)

COMUNE DI PESCANTINA - Uff. Ed. Priv.

COMUNE di PESCANTINA - Via Madonna n.53 - 37026 Pescantina (VR)
P.I.-C.F. 00661770230
http.://www.comune.pescantina.vr.it
Tel. 045 6764231/232/233 - Fax. 045 6764222
E-Mail: edilizia.privata@comune.pescantina.vr.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 140378 data 06/04/2017, pagina 1 di 1